

DECRETO DIRIGENZIALE N. 68 del 3 aprile 2008

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ECONOMICO SETTORE REGOLAZIONE DEI MERCATI - Decreto Legislativo 387 del 2003, art 12, DGR 460 del 19/03/2004 e DGR 1955 del 30/11/2006. Impianti alimentati da fonte rinnovabile. Autorizzazione unica all'ammodernamento ed all'ampliamento di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 66 MW e ubicato nel comune di Bisaccia (AV) in Località "La Toppa - Formicoso" - Proponente: CER - Consorzio Energie Rinnovabili.**

#### IL DIRIGENTE DEL SETTORE

#### PREMESSO

- o che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- o che il comma 1 dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;
- o che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell'ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- o che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- o che lo stesso comma 4 stabilisce che l'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato;
- o che con atto della Giunta Regionale della Campania n° 460 del 19 marzo 2004 (BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore "Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche" dell'Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario" la struttura regionale responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;
- o che il comma 1, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- o che la Giunta Regionale con delibera n° 47 dell' 11/01/2008, nell'attuare le disposizioni di cui al richiamato art. 9 della L.R. 12/07, ha conferito l'incarico di Dirigente del Settore 04 "Regolazione dei mercati" dell'A.G.C. 12 "Sviluppo Economico", al dott. Luciano Califano;
- o che, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 7101 del 21.12.2001 EFI S.p.A. - Ente Funzionale per l'Innovazione e lo Sviluppo Regionale, ha, avuto in affidamento il campo eolico di Bisaccia (AV), e che con Delibera di Giunta Regionale n. 789 del 29.06.2005 sono state approvate le linee guida di servizio quadro con EFI;

## CONSIDERATO

- che con propria nota del 27/04/2006, acquisita al protocollo regionale col n. 2006. 0379592 del 28/04/2006, e con successiva nota del 13/04/2007, acquisita al protocollo regionale col n. 2007. 0343752 del 16/04/2007, la società CER - Consorzio Energie Rinnovabili (di seguito: il proponente), con sede in Via G. Porzio, Centro Direzionale Is. E/7 - 80143 Napoli (NA) – P.IVA: 05030661218, ha presentato l'istanza, con allegato progetto preliminare, di attivazione della procedura di autorizzazione unica prevista dall'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 per l'ammodernamento e l'ampliamento dell'esistente parco eolico di proprietà della Regione Campania ubicato nel Comune di Bisaccia (AV) in località "La Toppa - Formicoso";
- che il progetto è stato inizialmente presentato con una previsione di n. 25 aerogeneratori da 3 MW, per una potenza totale di 75 MW, da installare su terreni riportati in Catasto ai Fogli 26; 27; 28; 39; 40; 54; 55; 56; e più precisamente n. 4 aerogeneratori da installarsi nell'area di proprietà della Regione Campania (fogli 39 e 40), in sostituzione delle preesistenti torri eoliche sperimentali ivi insediate, e n. 21 aerogeneratori da installarsi in area destinata dal Comune di Bisaccia alla realizzazione di impianti eolici come da Delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 07/02/2007 (fogli 26; 27; 28; 54; 55; 56);
- che con la richiamata nota del 13/04/2007, acquisita al protocollo regionale in data 16/04/2007 col n. 2007. 0343752, il proponente ha attivato la connessa procedura per l'autorizzazione delle opere elettriche relative alla soluzione di allacciamento alla Rete Elettrica Nazionale, consistenti nella realizzazione di cavidotti di collegamento tra il campo eolico ed una stazione di trasformazione 30/150 kV collegata alla sezione a 150 kV di un'attigua stazione di trasformazione 150/380 kV da collegare in entra-esce sulla linea a 380 kV "Matera –S.Sofia", tutte opere da realizzarsi nel Comune di Bisaccia sui terreni riportati in catasto ai fogli innanzi indicati, oltre al foglio 57 di localizzazione delle stazioni di utenza e di rete;
- che, durante le fasi di sviluppo progettuale, il Proponente ha elaborato, su indicazione dell'Amministrazione procedente, una nuova configurazione del layout, trasmessa con nota acquisita al protocollo regionale n. 2007. 0709078 del 10/08/2007, che ha comportato l'eliminazione di n. 3 aerogeneratori nell'area destinata dal Comune di Bisaccia alla realizzazione di impianti eolici, riducendo in tal modo a complessivi n. 22 gli aerogeneratori da installare nel parco eolico da ubicare nel Comune di Bisaccia (AV), per una potenza totale installata presuntiva di 66 MW, ovvero, restano confermati i n. 4 aerogeneratori da installarsi nell'area di proprietà della Regione Campania ai fini dell'ammodernamento del campo eolico ivi esistente, mentre i restanti n. 18 aerogeneratori saranno installati nell'area individuata dal Comune di Bisaccia a costituire l'ampliamento del campo eolico;
- che, pertanto, con nota del 10/08/2007, prot. n. 2007. 0709139, veniva indetta e convocata, la riunione della prescritta Conferenza di Servizi per il giorno 18 settembre 2007;

## PRESO ATTO

- del resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 18/09/2007, nella quale sono state evidenziate le posizioni in merito alla iniziativa del proponente da parte delle Amministrazioni intervenute;
- che il resoconto verbale della citata riunione della Conferenza di Servizi è stato trasmesso a tutte le Amministrazioni regolarmente coinvolte nel procedimento e al proponente con nota del 27/09/2007 prot. reg. n. 2007. 0812545;
- che con richiamata nota, acquisita al protocollo regionale col n. 2007. 0709078 del 10/08/2007, il proponente ha trasmesso copia del progetto definitivo per 66 MW e che le aree interessate dagli aerogeneratori sono riportate in Catasto, nel territorio di Bisaccia (AV), ai Fogli: 26 (particella 212); 27 (particelle 42, 84 e 51); 28 (particella 278); 39 (particelle 92, 139, 194 e 285); 40 (particelle 46, 104, 133, 170 e 241); 54 (particella 43); 55 (particelle 78, 121 e 146); 56 (particelle 11, 25, 50 e 70); e che, con successiva nota acquisita al protocollo regionale in data 28/03/2008 col n. 2008. 0272183, il proponente ha trasmesso copia del progetto definitivo in formato elettronico;

- che nel corso della riunione della Conferenza di Servizi e dell'intero arco del procedimento sono state acquisite le seguenti note, pareri e/o autorizzazioni:
- il Comune di Bisaccia, in sede di riunione della Conferenza di Servizi del 18 settembre 2007, ha espresso il proprio parere favorevole all'intervento, sia per l'impianto che per le opere elettriche di connessione, confermando che lo stesso intervento ricade nelle aree di programmazione energetica individuate con Delibera Consiliare del 07/02/2007 n. 03, in particolare nella località "Formicoso – La Toppa". Rientrando l'area nella pianificazione energetica comunale, approvata con la richiamata delibera, si ritengono superate le richieste del Settore Regionale "Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, Miniere, Risorse Geotermiche", nonché quelle sollevate dal Settore Regionale "Politiche del Territorio", relative all'inesistenza, sull'area interessata, di usi civici o di altri vincoli ambientali-paesaggistici, ovvero di sovrapposizioni con aree dove insistono attività minerarie;
- nota del Settore Regionale SIRCA, prot. reg. n. 2007. 0853449 del 10/10/2007, che ritiene che, per quanto di competenza, non sussistono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto;
- nota dell'Autorità di Bacino della Puglia del 18/09/2007, acquisita in pari data al protocollo regionale col n. 2007. 0785148, che ritiene le opere compatibili con le previsioni del PAI, con condizioni;
- la società Terna, con propria nota del 21 luglio 2006, trasmessa dal proponente in allegato alla richiamata nota del 13/04/2007 e acquisita al protocollo regionale col n. 2007. 0343752 del 16/04/2007, ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per l'allacciamento alla RTN che prevede che la centrale eolica sia collegata in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV della stazione elettrica a 380 kV da realizzare, a sua volta collegata in entra-esce sulla esistente linea a 380 kV "Matera – S. Sofia", nonché, come da resoconto verbale della Conferenza, con riferimento alle predette opere elettriche e, in particolare, alla Stazione 150/380 kV, assegna alla suddetta stazione la più ampia valenza nell'ambito dello sviluppo della Rete Elettrica Nazionale in quanto garantirà all'intero bacino eolico esistente, e a quello in via di sviluppo, il dispacciamento dell'energia elettrica prodotta;
- parere preliminare favorevole sotto il profilo idraulico, con condizioni, del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino espresso con nota al protocollo regionale in data 14/09/2007 col n. 2007. 0774917;
- autorizzazione, con prescrizioni, della Comunità Montana dell'Alta Irpinia del 30/10/2007, trasmessa con nota fax del proponente e acquisita al protocollo regionale in data 13/02/2008 col n. 2008. 0131630;
- Decreto Dirigenziale n. 80 del 27/03/2008 dell'AGC 05, Settore Regionale 02 "Tutela dell'Ambiente", di espressione del parere favorevole, con prescrizioni, di compatibilità ambientale, trasmesso con nota fax del proponente acquisita al protocollo regionale n. 2008. 0276444 del 31/03/2008;
- parere favorevole del Settore Regionale Urbanistica, protocollo regionale n. 0103785 del 04/02/2008;
- nota dell'ASL Avellino 1, trasmessa con fax del proponente, acquisita al protocollo regionale in data 29/01/2008 col n. 2008. 0082880, con cui esprime parere igienico-sanitario preventivo favorevole alla realizzazione dell'opera;
- parere favorevole, con prescrizioni, per gli aspetti acustici ed elettromagnetici dell'ARPAC CRIA, consegnato agli atti dal proprio rappresentante in seno alla riunione della Conferenza del 18 settembre 2007;

- nota della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, acquisita al protocollo regionale n. 2007. 0996653 del 22/11/2007, che, vista la nota della Soprintendenza per i Beni Paesaggistici di Salerno ed Avellino, con la quale la stessa Soprintendenza comunicava di non avere competenze specifiche avendo verificato l'inesistenza di vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142, D. Lgs. N. 42 del 2004, nonché la nota della Soprintendenza per i beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino e Benevento, con la quale si autorizzano in linea di massima con condizione gli interventi previsti, comunica la non competenza di merito bensì rinviando alla esclusiva competenza della Soprintendenza per i beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino e Benevento con cui il proponente dovrà concordare l'esecuzione dei saggi richiesti;
- nota del Comando Militare Esercito "Campania", acquisita al protocollo regionale n. 2008. 0118948 del 08/02/2008, con cui esprime nulla osta di competenza;
- nota del Ministero dei Trasporti S.I.I.T. per la Campania ed il Molise, acquisita al protocollo regionale n. 2007. 0761126 del 10/09/2007, con cui rilascia nulla osta, limitatamente alla sola costruzione degli elettrodotti interrati e dei raccordi;
- nota del Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, acquisita al protocollo regionale in data 25/09/2007 col n. 2007. 0802852, con cui comunica che non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto;
- parere favorevole dell'Aeronautica Militare Comando III Regione Aerea del 07/01/2008, nota consegnata agli atti dal proponente con fax acquisito al protocollo regionale in data 12/02/2008 col n. 2008. 0127852;
- nulla osta, con raccomandazioni, alla realizzazione dell'intervento emesso dall'Enac e trasmesso dal proponente con nota fax acquisita al protocollo regionale in data 07/02/2008 col n. 2008. 0115342;
- nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, acquisita al protocollo regionale in data 12/03/2008 col n. 2008. 0224843, con cui comunica che il proponente ha prodotto una dichiarazione di non assoggettabilità delle installazioni in parola al rilascio del certificato di prevenzione incendi;

#### **CONSTATATO**

- o che l'endoprocedimento di valutazione ambientale, concluso positivamente con l'emissione del Decreto dirigenziale n. 80 del 27/03/2008, è esaustivo di ogni tipo di valutazione in ambito di tutela ambientale dell'area interessata;
- o che il procedimento ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 si conclude con una autorizzazione unica;

#### **PRESO ATTO INOLTRE**

- o che in data 29/02/2008 il Comune di Bisaccia, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03, ha approvato lo schema di convenzione da stipulare con CER, deliberazione trasmessa con nota fax del proponente acquisita al protocollo regionale n. 2008. 0276465 del 31/03/2008;
- o che CER è un consorzio costituito da FINMECCANICA S.p.A. e da EGL AG;
- o che FINMECCANICA S.p.A. – Ramo d'Azienda Alenia - in forza della concessione rilasciata dalla Regione Campania, con disciplinari n. 5/1987, n. 7/1987 e n. 60/1992, ha realizzato nel Comune di Bisaccia (AV) il campo eolico sperimentale di proprietà regionale e ne ha ricevuto in affidamento la gestione mediante convenzione con la Regione Campania sottoscritta in data 28.12.1995;
- o che EGL AG opera in Italia nel mercato libero dell'energia elettrica e del gas naturale attraverso società progetto, e si è impegnata, in un apposito protocollo d'intesa con la Regione Campania, a contribuire allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nel territorio regionale, nonché

- all'attività di upgrade tecnologico dell'esistente parco eolico di proprietà della Regione Campania sito nel Comune di Bisaccia (AV);
- che, in attuazione della suddetta convenzione del 28.12.1995, EFI S.p.A. - Ente Funzionale per l'Innovazione e lo Sviluppo Regionale, ai sensi delle Delibere di Giunta Regionale n. 7101 del 21.12.2001 e n. 789 del 29.06.2005, richiamate nelle premesse, in data 09.03.2006 ha affidato al CER la gestione dell'obsoleto campo eolico regionale, concedendo la disponibilità del sito nonché degli impianti e delle opere ivi esistenti, al fine di riattivarne il funzionamento, garantendo l'ammodernamento tecnologico e il massimo potenziamento, anche sulla scorta del giudizio di coerenza con le previsioni delle medesime Delibere di Giunta Regionale innanzi richiamate, reso con nota del Coordinatore dell'AGC 12, assunta al protocollo regionale n. 2005. 1070202 del 30/12/2005;
  - che il CER, con nota acquisita al protocollo regionale n. 2007. 0907404 del 26/10/2007, ha trasmesso il Piano Particellare di Esproprio con relativa planimetria catastale di individuazione delle aree soggette all'apposizione del vincolo preordinato, nonché l'elenco dei beni ricadenti all'interno delle stesse;
  - che è stata data pubblicità dell'attivazione della procedura di espropriazione e/o di asservimento, in conformità a quanto disposto dagli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e dagli artt.11 e 16 del DPR n. 327/2001 s.m.e.i., ai soggetti, catastalmente identificati, proprietari degli immobili interessati dal progetto attraverso un avviso pubblicato sul BURC n. 58 del 5 novembre 2007 e sul giornale "il Mattino" del 5 novembre, nonché con richiesta di pubblicazione del progetto all'Albo Pretorio del Comune di Bisaccia inoltrata con note del 26/10/2007 protocollo regionale n. 2007. 0907574 e acquisita al protocollo comunale in pari data col n. 5810;
  - che a riscontro dell'attivazione delle procedure di cui sopra non sono pervenute, nei termini previsti, osservazioni di merito;
  - che, nel contesto di opere connesse ad impianto da fonte rinnovabile, si è ottemperato a quanto previsto dal comma 26 dell'art. 1 della Legge 23 agosto 2004 n. 239 per quanto attiene rispettivamente alle competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisendo i pareri del Genio Civile, territorialmente competente, del Ministero dei Trasporti S.I.I.T. per la Campania e del Settore Regionale Urbanistica;
  - che l'intervento proposto, consistente in n. 4 aerogeneratori da ubicarsi nell'area di proprietà della Regione Campania, in sostituzione delle preesistenti torri eoliche sperimentali ivi insediate, e in n. 18 aerogeneratori da ubicarsi in area destinata dal Comune di Bisaccia alla realizzazione di impianti eolici come da Delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 07/02/2007, è compatibile con le "Linee guida in materia di sviluppo sostenibile nel settore energetico" approvate con Delibera di Giunta Regionale n° 4818 del 25 ottobre 2002, così come integrate con la Delibera n° 3533 del 5 dicembre 2003;
  - che il procedimento autorizzatorio si è svolto regolarmente e che tutte le amministrazioni interessate sono state regolarmente coinvolte nel procedimento.

### **RITENUTO**

di poter, quindi, adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale, nonché di tutte le prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica, in particolare da fonti rinnovabili e fatti salvi eventuali accordi tra il proponente ed il Comune sede dell'intervento;

### **VISTA**

- la Direttiva 2001/77/CE e il D. Lgs 387/03 di attuazione,
- la L.R. 28 novembre 2007, n. 12,
- la L.R. 30 gennaio 2008, n. 1;
- la DGR 11 gennaio 2008, n. 47;
- la DGR 21 marzo 2008, n. 518;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Posizione Organizzativa "Mercato Elettrico – Disinquinamento Industriale" incardinata nell'AGC 12 "Sviluppo Economico" e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio 03 del Settore 04 "Regolazione dei Mercati" della stessa AGC 12;

## DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

- Il CER - Consorzio Energie Rinnovabili con sede in Via G. Porzio, Centro Direzionale Is. E/7 - 80143 Napoli (NA) – P.IVA: 05030661218, di seguito "proponente", è autorizzato, fatti salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, alla costruzione e all'esercizio di:
  - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica costituito da n. 22 aerogeneratori da 3 MW, per una potenza nominale complessiva di 66 MW, da installarsi in n. di 4 nell'area di proprietà della Regione Campania, in sostituzione delle preesistenti torri eoliche sperimentali ivi insediate ai fini dell'ammodernamento del medesimo campo eolico, ed in n. di 18 in area destinata dal Comune di Bisaccia alla realizzazione di impianti eolici, come da Delibera del Consiglio Comunale n. 03 del 07/02/2007, a costituire l'ampliamento dello stesso campo eolico, da ubicarsi nel Comune di Bisaccia (AV) in località "La Toppa- Formicoso", su terreni riportati in Catasto ai Fogli 26; 27; 28; 39; 40; 54; 55; 56;
  - una connessione alla Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale, su terreni siti nel Comune di Bisaccia (AV), riportati in Catasto ai Fogli 26; 27; 28; 39; 40; 42; 54; 55; 56; 57; costituita da:
    - a) n. 4 elettrodotti interrati, a 30 kV, per raccogliere l'energia prodotta dall'impianto eolico e convogliarla verso la stazione di trasformazione 30/150 kV di proprietà del proponente, quale impianto di utenza; in particolare con la suddivisione del parco di aerogeneratori in numero quattro raggruppamenti, omogenei per valore di potenza e collocati nella stessa area territoriale; ogni raggruppamento da collegare ad un cavo a 30 kV, con criterio entra-esce su ciascun aerogeneratore;
    - b) una nuova stazione di trasformazione elettrica 30/150 kV, di cui alla lettera precedente, localizzata nel Comune di Bisaccia su terreni riportati in catasto al foglio 57 (particelle 58 e 234) per una superficie di circa 1.800 mq, del tipo con isolamento in aria a singolo sistema di sbarra e collegata alla sezione 150 kV dell'adiacente stazione di trasformazione elettrica 150/380 kV, quale impianto di rete, anch'essa oggetto della presente autorizzazione, di cui alla successiva lettera c);
    - c) una nuova stazione di trasformazione elettrica 150/380 kV, già prevista da Terna S.p.A. nel Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale, per permettere l'immissione sulla medesima Rete dell'energia prodotta sia dall'impianto eolico oggetto del presente atto autorizzativo, sia di ulteriori iniziative di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile programmate nella stessa macro-area. La suddetta stazione elettrica di trasformazione 150/380 kV sarà ubicata nel Comune di Bisaccia sull'area in corrispondenza del sostegno n. 256, da smantellare, dell'esistente elettrodotto 380 kV "Matera – S. Sofia", su terreni riportati in catasto al foglio 57 (particelle 58, 251, 97, 60, 99, 100, 101, 61, 218, 242, 248, 63, 103 e 356) per una superficie di circa 55.000 mq; ad essa faranno capo, oltre al collegamento 150 kV della stazione di trasformazione di utenza del proponente, anche i due raccordi alla esistente linea 380 kV "Matera – S. Sofia". All'interno dell'area della stazione di che trattasi, i quadri di protezione e controllo, gli apparati di teletrasmissione ed i quadri S.A. BT c.a. e c.c. sono ubicati in un unico fabbricato e il magazzino ubicato in un apposito prefabbricato. Il tutto nel rispetto delle vigenti norme CEI, IEC, CENELEC, ISO, UNI;
    - d) raccordi a 380 kV della stazione elettrica 150/380 kV, impianto di rete, all'elettrodotto a 380 kV "Matera – S. Sofia", attualmente in esercizio, da realizzarsi previa apertura dello stesso elettrodotto a 380 kV, infissione di tre nuovi sostegni e collegamento al quadro 380 kV della suddetta stazione di rete;

- La presente autorizzazione è emessa con salvezza dei diritti di terzi e in osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Pertanto, il proponente assume la piena responsabilità per gli eventuali danni causati dalla costruzione delle opere e dall'esercizio dell'impianto, sollevando l'Amministrazione procedente da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- L'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto sono, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Le predette opere saranno realizzate nei siti indicati nella cartografia di cui alle tavole del layout del progetto definitivo allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante. La presente autorizzazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo innanzi richiamato, così come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007 n. 244, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- Sulle aree, innanzi indicate, interessate dalla realizzazione delle opere di progetto, è apposto il vincolo preordinato all'esproprio, in conformità a quanto disposto dall'art. 10 del DPR n. 327/2001 s.m.e.i.;
- La realizzazione dell'opera è vincolata alle seguenti prescrizioni:

a) Prescrizioni dell'ARPAC CRIA:

il proponente deve dare comunicazione a questa Agenzia della data di ultimazione dei lavori e della piena conformità delle opere realizzate al progetto presentato;  
questa Agenzia in fase di attivazione dell'impianto verificherà il rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa, il tutto a carico del proponente trattandosi di primo impianto;

b) Prescrizioni dell'Autorità di Bacino Puglia:

in fase esecutiva devono essere redatte le verifiche di stabilità dei pendii complete dei carichi di esercizio delle opere, alla cui ottemperanza si demanda il Responsabile Unico del Procedimento il quale dovrà trasmettere, per presa d'atto, copia del relativo elaborato a questa Autorità;  
le opere provvisoriale, necessarie all'esecuzione dei lavori, dovranno essere compatibili con il deflusso delle acque;  
le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non dovranno modificare il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;  
dovranno essere realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque superficiali che si dovessero infiltrare nelle trincee di scavo anche in funzione della pendenza longitudinale del fondo;  
durante l'esercizio delle opere dovrà essere evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;  
dovrà essere garantito il ruscellamento delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;

c) Prescrizioni della Comunità Montana dell'Alta Irpinia:

le opere dovranno essere realizzate nei modi e nelle misure indicate negli elaborati allegati alla domanda. Non è consentito apportare variazioni alla stessa o cambi di ubicazioni;  
lo sradicamento ed il taglio delle piante arboree o arbustive è consentito solo per quelle radicate nell'area di insediamento dell'opera da realizzare o se puntualmente prevista dal progetto;

il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato per il riempimento degli stessi, dovrà essere depositato in zone prive di vegetazione forestale, opportunamente conguagliato, sistemato a strati, livellato, compattato e rinverdito, così da evitare ristagni d'acqua, erosioni o frane;

tutto il materiale di risulta dovrà essere smaltito nei luoghi e con le modalità consentite dalla normativa vigente. Ne resta escluso qualsiasi impiego in contrasto con le norme di legge;

l'accesso dei mezzi meccanici al punto previsto per l'esecuzione delle opere richieste, dovranno avvenire attraverso la viabilità esistente. L'apertura di nuove piste dovrà essere richiesta con istanza a parte se espressamente prevista dal progetto;

eventuali erosioni a franamenti che dovessero verificarsi a seguito delle opere richieste dovranno essere opportunamente sistemate secondo idonee soluzioni opportunamente studiate;

le aree non interessate da opere, così come indicate negli elaborati di progetto, dovranno conservare la loro permeabilità originale, con l'esclusione dunque di pavimentazione di qualsiasi genere;

dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni, nessuna esclusa della relazione geologica allegata al progetto.

la presente autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni, ed ha efficacia solo per quanto riguarda le limitazioni al libero uso dei terreni sopra specificati, per effetto del vincolo idrogeologico, pertanto il proponente dovrà preventivamente assolvere ogni altro obbligo previsto dalle leggi e normative vigenti per l'acquisizione di tutti i nulla-osta, pareri, visti, concessioni e quant'altro necessario per l'approvazione definitiva del progetto medesimo. Il Comando Stazione Forestale, competente per il territorio e informato su quanto espresso nella presente autorizzazione, affinché possa far osservare quanto prescritto, nel rispetto dei dettami delle norme che regolano la materia;

d) Prescrizioni del Settore Regionale Tutela Ambiente:

il Decreto n. 80 del 27/03/2008 fa proprie le prescrizioni formulate dall'Autorità di Bacino della Puglia innanzi riportate;

e) Prescrizioni della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici:

il proponente dovrà concordare con la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino e Benevento l'esecuzione dei saggi richiesti;

f) Prescrizioni del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino:

le opere non possono essere realizzate in assenza del Decreto di concessione-autorizzazione idraulica del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino; pertanto il proponente deve presentare, per gli attraversamenti di corsi d'acqua demaniali Vallone Iazzo – S. Antonio, e Vallone Pasqualotti apposita istanza in bollo in uno a due copie degli elaborati progettuali esecutivi di seguito indicati con le lettere (a.,b...);

il proponente è tenuto al pagamento della cauzione e dei canoni annui per gli attraversamenti in sub-alveo che saranno determinati e riportati nel Decreto di concessione idraulica;

in corrispondenza degli attraversamenti in sub-alveo, la distanza del cavidotto non deve essere inferiore a m 5,00 da eventuali manufatti esistenti (ponti, passerelle di attraversamenti ecc.);

in corrispondenza degli attraversamenti in sub-alveo l'estradosso delle opere di protezione del cavidotto devono essere posizionate ad una profondità non meno di m 1,50 dal fondo dell'alveo;



- l'attraversamento in sub-alveo del cavidotto deve essere posizionato parallelamente al fondo alveo, la sua lunghezza complessiva deve estendersi, su ambo i lati, per almeno m 5,00 oltre il ciglio superiore delle sponde;
- il materiale di rinterro deve essere idoneamente costipato al fine di evitare fenomeni di erosione ed asportazione all'azione della corrente idrica e, se necessario, occorre prevedere opere di difesa spondale;
- il fondo alveo in terra e/o le eventuali opere idrauliche di presidio da realizzare, devono essere conformate a corda molle in mezzzeria, devono essere opportunamente raccordate con le sezioni di monte e di valle. Occorre comunque salvaguardare la proprietà demaniale catastale e/o di fatto costituitasi;
- gli interventi di attraversamento sui corsi d'acqua demaniali, devono essere realizzati secondo i buoni criteri idraulici, non devono danneggiare o indebolire, le sponde, l'alveo ed i manufatti presenti a cui devono raccordarsi senza alterare lo stato dei luoghi e/o creare ostacolo al normale deflusso delle acque;
- nella fascia di pertinenza idraulica (m 10,00 dalla sponda dei corsi d'acqua demaniali), non è consentita la realizzazione di opere (pozzetti). Non sono consentiti parallelismi del cavidotto a distanza inferiore a m 10,00 dalle sponde dei corsi d'acqua demaniali;
- nel corso dei lavori occorre comunque assicurare, la raccolta, la regimazione e lo smaltimento della acque in modo che le stesse non arrechino danno a terreni sottoposti e a manufatti;
- gli interventi ed i manufatti da realizzare non devono arrecare alcun danno alle sponde dei corsi d'acqua, né a terzi, per i quali danni, in ogni caso l'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità ed indennizzi di sorta presenti e futuri;
- le opere che si realizzano sono eseguite e mantenute a rischio e pericolo del proponente, per cui l'Amministrazione Regionale non corrisponde alcun indennizzo o risarcimento danni, per qualunque evento che dovesse danneggiare o distruggere le opere, anche in dipendenza di nubifragi o piene alluvionali, salvo che per detti eventi calamitosi siano emanate specifiche provvidenze di legge;
- l'Amministrazione si riserva di imporre in qualsiasi momento altre condizioni al presente parere, nonché di revocare lo stesso per motivi di pubblico interesse o per esigenze tecnico idrauliche, oppure in caso di inosservanza delle condizioni imposte, obbligando il proponente a demolire, a proprie spese, le eventuali opere costruite, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Regionale, senza che per ciò spetti alcun risarcimento alla società medesima;
- il parere preliminare idraulico, come di norma, è limitato all'esecuzione delle opere che ricadono in aree demaniali o di pertinenza idraulica;
- il proponente, è altresì tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia, di opere pubbliche, di bonifica, di acque pubbliche ed in particolare del regolamento idraulico e di bonifica, anche se non specificate;
- il rilascio del presente parere non esime dal rispetto degli obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, per quanto concerne la valutazione di impatto ambientale (VIA), gli aspetti urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, rischio idrogeologico, scarichi di acque bianche, ecc., i quali restano di competenza delle Autorità preposte alla tutela degli specifici vincoli;
- qualsiasi opera di variante al progetto in argomento, sotto il profilo idraulico, deve essere sottoposta nuovamente ad approvazione;
- prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedono, deve essere effettuato, dal proponente, il deposito del progetto presso il Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino, ai sensi della L. 05/11/1971 n°1086 e della L.R. 07/01/1983 n°9;
- il presente parere preliminare fa salvi i diritti demaniali e dei terzi, delle servitù prediali e demaniali.

g) Prescrizioni del ENAC- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile:

detto parco costituisce costruzione di altezza superiore ai 100 mt. rispetto alla quota del terreno e pertanto, in relazione ai requisiti del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, le pale dell'impianto dovranno essere dotate di segnaletica diurna e notturna;

ai fini del rispetto dei requisiti di segnaletica diurna le pale dovranno essere verniciate con n° 3 bande, rosse, bianche e rosse di m. 6 l'una di larghezza, in modo da impegnare solamente gli ultimi 18 m. delle pale stesse;

la manutenzione della verniciatura dovrà essere garantita sempre a cura e spese del proprietario del bene;

per ciò che concerne la segnalazione notturna, le luci dovranno essere posizionate all'estremità delle pale eoliche e collegate ad un apposito interruttore al fine di poter illuminare l'aerogeneratore solo in corrispondenza del passaggio della pala nella parte più alta della sua rotazione e per un arco di cerchio di 30° circa;

a riguardo il proponente potrà eventualmente proporre una soluzione alternativa, purché parimenti efficace allo scopo di segnalare l'ostacolo in sommità, come ad esempio l'utilizzo di luci di sommità da installare sull'estradosso delle navicelle del rotore;

in tal caso il proponente sarà tenuto ad inviare a questo Ente la predetta proposta tecnica che sarà oggetto di specifica valutazione;

dovrà inoltre essere prevista a cura e spese del proponente una procedura manutentiva ed il monitoraggio della efficienza della segnaletica con frequenza minima mensile;

inoltre dovrà essere comunicata la data di inizio e fine lavori alla Direzione Aeroportuale di Napoli ed all'ENAV, ai fini della pubblicazione in AIP ed inoltre dovrà essere confermata l'attivazione della relativa procedura manutentiva a cura del proponente;

si segnala, infine, che qualora codesta Società ritenga opportuno limitare la segnalazione diurna e notturna ad una parte dei generatori, anche al fine di contenere l'impatto ambientale, il proponente dovrà presentare uno studio al fine di identificare gli ostacoli più significativi sotto il profilo aeronautico;

- Il Proponente è obbligato:

ai fini dell'effettuazione dei controlli di competenza, a trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, ai competenti Uffici del Comune sede dell'intervento, alla Regione Campania, Settore Regolazione dei Mercati e al Genio Civile territorialmente competente, copia del progetto esecutivo dell'intervento e delle opere connesse, debitamente firmato da tecnico abilitato;

ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 380/2001, ad iniziare i lavori in un termine non superiore ad un anno a decorrere dalla data della presente autorizzazione, e ad ultimarli entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione medesima, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente;

a comunicare alla Regione Campania – Settore Regolazione dei Mercati e trasmettere alle rispettive Amministrazioni richiedenti, gli atti derivanti dal rispetto delle prescrizioni innanzi riportate;

ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio degli impianti, tutte le opere e/o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento;

al ripristino delle aree di cantiere utilizzate per la realizzazione delle opere, secondo la loro naturale vocazione, ad avvenuta ultimazione dell'impianto, ed alla rimozione di tutte le opere e relativo ripristino dei siti ad avvenuta cessazione produttiva dell'impianto, predisponendo uno specifico piano di dismissione da presentare con il progetto esecutivo;

a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per gli eventuali usi compatibili;

- L'autorizzazione, in analogia a quanto disposto al comma 1 dell'art. 1- quater della Legge 27 ottobre 2003 n. 290, comunque decade ove il titolare della stessa non comunichi di aver dato inizio ai lavori

entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale;

- Il proponente comunica alla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", la data di inizio lavori, nonché quella di ultimazione, corredata da documentazione a firma di professionista abilitato con la quale si attesti che l'impianto e le opere connesse sono state realizzate come da progetto definitivo autorizzato;
- Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzati dalla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", a seguito di motivata richiesta del proponente;
- Il proponente trasmette alla Regione Campania, Settore "Regolazione dei Mercati", durante la fase di esecuzione delle opere e nelle more della messa in esercizio, con cadenza semestrale, un rapporto sullo stato di realizzazione dell'iniziativa;
- Il presente atto è notificato al proponente e comunicato alle Amministrazioni interessate al procedimento, nonché al Gestore di Rete e all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente, a cura dell'Amministrazione procedente.
- Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla notifica, nei modi previsti, del presente decreto.
- Copia del presente atto è inviata all'Assessore alle Attività Produttive e al Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali" dell'A.G.C. 02 "Affari Generali della Giunta" ad EFI S.p.a. Per gli adempimenti connessi all'attuazione degli impegni assunti da CER – Consorzio Energia Rinnovabile nell'ambito della convenzione di cui in premessa, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione nella sua forma integrale.

*Dott. Luciano Califano*